



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

## COMUNICATO UFFICIALE N° 145 DEL 6 MAGGIO 2014

### 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 5 maggio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;  
in rappresentanza della Procura Federale : il Sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello;  
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Signor Vincenzo Nicoletti.

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.23 a carico di:**

**del Signor AITA Alberto, allenatore di seconda categoria per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, commi 1, 4 e 6 lettere b) e d) del C.G.S. per aver violato i doveri di lealtà correttezza e probità sportiva poiché travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, rilasciava dichiarazioni al termine della gara Rende - Guardavalle del 4.3.2012, così come riportate dal quotidiano "Il Quotidiano della Calabria" del 5.3.2012 e registrate su supporto audio, venivano espressi giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell'intera classe arbitrale, ed altresì veniva messa in dubbio l'imparzialità e la correttezza degli ufficiali di gara in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso;**

**della società FC GUARDAVALLE ASD a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in relazione all'art. 5, comma 2, del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio tesserato.**

#### IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,

letta la nota datata 8.3.2012 del Comitato Regionale Calabria, pervenuta alla Procura Federale in data 15.03.2012, con la quale veniva trasmessa la comunicazione a firma del Presidente del Comitato Regionale Arbitri, sig. Stefano Archinà, al fine di segnalare il comportamento del sig. Aita Alberto, allenatore di seconda categoria (matr.28.853), tesserato per la società FC Guardavalle ASD per la stagione sportiva 2011-2012, che avrebbe rilasciato, al termine della gara Rende - Guardavalle del 4.3.2012, dichiarazioni ritenute lesive della reputazione dell'intera classe arbitrale;

**RILEVATO**

-che in data 4.3.2012 il predetto sig. Alberto Aita, al termine della gara Rende- Guardavalle, avrebbe reso talune dichiarazioni ritenute lesive, riportate successivamente dal quotidiano "Il Quotidiano della Calabria" nonché registrate su supporto audio e, precisamente: "Sono convinto e mi assumo ogni responsabilità – continua Aita – che c'è un progetto ben preciso per tutto quello che deve succedere da qui fino alla fine del campionato, c'è la casta, questa famosa casta è sempre esistita e decide le sorti delle squadre. Non ho mai parlato degli arbitri, ho sempre cercato di tenere un comportamento, un'etica corretta e rispettosa nei confronti di tutti ma penso che ci sia premeditazione in quello che hanno fatto oggi perché è qualcosa di impossibile, l'hanno visto tutto quello che è successo... Penso che sia qualcosa di premeditato, a mio avviso già si sa chi deve vincere il campionato e chi deve fare i play-off.";

-che con la medesima nota datata 8.3.2012 era stata trasmessa una copia della pagina del suddetto "Il Quotidiano della Calabria" del 5.3.2012, ed altresì copia del supporto audio, contenente l'intervista al signor Aita Alberto, riportanti le citate dichiarazioni (allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante);

-che il suddetto signor Aita Alberto non provvedeva, in alcun modo, a smentire le proprie dichiarazioni;

**RITENUTO:**

-che non sono state pubblicate rettifiche ai sensi dell'art. 8 della Legge 8 febbraio 1948 n. 47:

-che il suddetto signor Aita Alberto, rilasciando le predette dichiarazioni al termine della gara Rende - Guardavalle del 4.3.2012, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, ha espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell'intera classe arbitrale, mettendo altresì in dubbio l'imparzialità e la correttezza degli ufficiali di gara in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso violando, così, i doveri di lealtà correttezza e probità, nonché l'art. 5, commi 1, 4 e 6 lettere b) e d) del C.G.S. ;

-che la società debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per la violazione ascritta al suo tesserato;

Visto l'art. 32 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti;

Visto l'art. 32, comma 4, del C.G.S.;

**HA DEFERITO**

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 4 marzo 2014, prot. nr. 4722/1033pf11-12/GR/mg:

-Signor AITA Alberto, allenatore di seconda categoria, per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, commi 1, 4 e 6 lettere b) e d) del C.G.S. per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva poiché travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, rilasciando le suddette dichiarazioni, al termine della gara Rende - Guardavalle del 4.3.2012, così come riportate dal quotidiano "Il Quotidiano della Calabria" del 5.3.2012 e registrate su supporto audio, venivano espressi giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell'intera classe arbitrale, ed altresì veniva messa in dubbio l'imparzialità e la correttezza degli ufficiali di gara in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso;

-la società FC Guardavalle ASDa titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in relazione all'art. 5, comma 2, del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio tesserato.

**IL DIBATTIMENTO**

Nella riunione del 5 maggio 2014, sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello ed il signor Alberto Aita; nessuno è comparso per la società FC Guardavalle ASD.

Prima dell'inizio del dibattimento, il deferito Aita Alberto ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto degli artt. 23 e 24 C.G.S.

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l'art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti per come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; ritiene che sussistono i presupposti per l'applicazione degli artt. 23 e 24 C.G.S.

**LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE**

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la richiesta di 1.000,00 euro di ammenda nei confronti dell'ulteriore deferita, la società FC Guardavalle ASD.

**I MOTIVI DELLA DECISIONE**

ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale e del patteggiamento;

**P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga le seguenti sanzioni:

al Signor AITA Alberto TRE (3) giornate di squalifica,

alla società FC Guardavalle ASD l'ammenda di € 600,00 (seicento/00) euro.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 25 a carico**

**del Signor Antonino Nicolò, Arbitro della Sezione AIA di Reggio Calabria, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 40, commi 1 e 2 del Regolamento AIA, per avere rivolto, a mezzo di e-mail, espressioni gravemente ingiuriose all'Addetto dell'Ufficio Rimborsi della F.I.G.C., mostrando poi ravvedimento, nel corso dell'audizione, per il suo scorretto comportamento posto in essere.**

**IL DEFERIMENTO**

Il Vice Procuratore Federale,

Esaminati gli atti che hanno dato origine al procedimento n° 511/13-14 da cui si evince che:

-In data 16.10.2013, l'Arbitro Antonino Nicolò, della Sezione AIA di Reggio Calabria, inviava una mail all'Ufficio Rimborsi della F.I.G.C. intimando testualmente "GRANDISSIMI LADRI QUANDO PENSATE DI PAGARMI LE GARE AMATORIALI ED ALTRE, NON VI VERGOGNATE, È PASSATO UN ANNO";

-il 18.10.2013, il Responsabile dell'Ufficio Rimborsi della F.I.G.C., signor Alessandro Fagnani, in riferimento alla predetta nota dell'Arbitro Nicolò, comunicava alla Responsabile dell'Amministrazione Finanze e Controllo della F.I.G.C., signora Laura Riposati, che, a quella data, non esistevano rimborsi inevasi a favore del predetto Arbitro, infatti allo stesso erano stati già liquidati tutti i rimborsi richiesti, relativi alle seguenti gare: del 27.01.2013 con pagamento del 29.05.2013; del 10.02.2013 con pagamento del 09.09.2013; del 17.02.2013 con pagamento del 09.09.2013; del 16.12.2012 con pagamento del 04.07.2013; del 20.04.2013 con pagamento del 29.07.2013 e del 17.11.2013 con pagamento dell'1.03.2013; mentre il rimborso relativo alla gara dell' 1.12.2012 non era stato liquidato perché il CRA Calabria, soltanto alcuni giorni prima aveva provveduto all'invio della relativa nota spesa di detto Arbitro;

-la signora Laura Riposati, lo stesso giorno, trasmetteva all'AIA la nota inviata dall'Arbitro Antonino Nicolò, contenente le gravi accuse per la presunta mancata ricezione dei pagamenti delle sue note spese, che, invece, gli erano state già tutte liquidate, ad eccezione di una, mai pervenuta all'Ufficio Rimborsi, trasmettendo anche il riepilogo degli estremi dei pagamenti;

-il Segretario dell'AIA, signor Francesco Meloni, lo stesso giorno 18.10.2013, trasmetteva alla Procura dell'AIA la predetta documentazione intercorsa tra l'Arbitro Nicolò e l'Addetto dell'Ufficio Rimborsi della F.I.G.C., con preghiera di valutare nel merito le affermazioni ingiuriose ed immotivate espresse dallo stesso Arbitro;

-in data 30.10.2013, il Segretario della Procura dell'AIA, signor Bruno Vetrone inviava, per quanto di competenza, alla Procura Federale della F.I.G.C., la mail del 18.10.2013, ricevuta dal Segretario dell'AIA, con cui questi gli aveva trasmesso la predetta corrispondenza intercorsa per posta elettronica tra l'Arbitro della sezione AIA di Reggio Calabria, signor Antonino Nicolò, e l'Addetto dell'Ufficio Rimborsi della F.I.G.C. Alessandro Fagnani, riguardante specificatamente, il comportamento posto in essere dallo stesso Associato;

Rilevato che, nel corso degli accertamenti, il Collaboratore della Procura Federale, signor Francesco De Domenico, ha ascoltato l'arbitro, Antonino Nicolò, il quale ha dichiarato:

-di ricordare con amarezza e dispiacere l'invio della "sciagurata e-mail" all'ufficio rimborsi della F.I.G.C. e provava vergogna per il suo comportamento ingiurioso verso il predetto Ufficio; pertanto coglieva l'occasione per chiedere umilmente scusa a tutti ed in modo particolare al signor Alessandro Fagnani ed alla dottoressa Laura Riposati;

-di avere scritto la predetta e-mail in un momento di sconforto che stava attraversando, per motivi economici familiari, che lo stavano affliggendo, promettendo che, per l'avvenire, mai più si sarebbe comportato in modo scorretto;

-che sperava che le scuse espresse con l'audizione venissero accettate da tutti;

Ritenuto che il comportamento gravemente ingiurioso espresso dall'arbitro Antonino Nicolò nei confronti degli addetti dell'Ufficio Rimborsi della F.I.G.C., anche se nel corso dell'audizione egli ha mostrato ravvedimento per il suo comportamento posto in essere con il contenuto della nota di posta elettronica, integri, comunque, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 40, commi 1 e 2, del regolamento AIA;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Col. Domenico Infante;

Visto l'art. 32, comma 4, del C.G.S.;

**HA DEFERITO**

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 10 marzo 2014, prot. nr. 4886/511f13-14/GT/dl, il Signor Antonino Nicolò, Arbitro della Sezione AIA di Reggio Calabria, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 40, commi 1 e 2, del Regolamento AIA, per avere rivolto, a mezzo di e-mail, espressioni gravemente ingiuriose all'Addetto dell'Ufficio Rimborsi della F.I.G.C., mostrando poi ravvedimento, nel corso dell'audizione, per il suo scorretto comportamento posto in essere.

**IL DIBATTIMENTO**

Nella riunione del 5 maggio 2014, è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello; non è comparso il deferito.

## LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste nei confronti del Signor Antonino Nicolò:

-quattro mesi di sospensione

## I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

In merito alla sanzione da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale irroga la seguente sanzione nei confronti del Signor Antonino Nicolò:

-QUATTRO (4) mesi di sospensione.

**RECLAMO n.108 della Società A.S.D. FUTSAL FUSCALDO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.41 del 17.4.2014 (punizione sportiva della perdita della gara *Domenico Sport – Futsal Fuscaldo* del 12/4/2014 con il punteggio di 0-6 Campionato Calcio a 5 Serie D; squalifica del calciatore FILIPPO Mirko fino al 31/12/2014, squalifica del calciatore MANNARINO Stefano per DUE giornate, inibizione del dirigente CAVALIERE Simone fino al 17/5/2014, squalifica dell'allenatore ABRAMO Matteo Simone fino al 31/12/2015, ammenda di € 250,00).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della società reclamante;

## RILEVA

- in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo proposto dall'A.S.D. Futsal Fuscaldo relativamente alle seguenti sanzioni comminate dal Giudice Sportivo Territoriale con *C.U. 41 del 17.04.2014 della Delegazione Provinciale di Cosenza*:

1) avverso la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0-6, non avendo la ricorrente dimostrato di avere trasmesso copia del reclamo alla controparte, contravvenendo quindi a quanto disposto dall'art.33, comma 5, del C.G.S.;

2) avverso la squalifica per due giornate del calciatore Stefano Mannarino, non essendo impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara, ai sensi dell'art.45, comma 3/a, del C.G.S.;

3) avverso la squalifica fino al 17.05.2014 del dirigente accompagnatore Simone Cavaliere, in quanto non sono impugnabili le inibizioni dei dirigenti fino ad un mese, ai sensi dell'art.45, comma 3/b, del C.G.S.;

- che dal rapporto (con relativo supplemento) dell'arbitro della gara A.S.D. Domenico Sport - A.S.D. Futsal Fuscaldo del 12.04.2014, risulta quanto qui di seguito riportato:

-al 24° del II tempo, veniva espulso il calciatore del Fuscaldo, Mirko Filippo, poiché, dopo avere proferito nei confronti del direttore di gara frasi offensive, lo spintonava più volte con il corpo e con una spallata, continuando ad offenderlo anche dopo la notifica del provvedimento di espulsione;

-nella medesima circostanza, nella quale peraltro veniva espulso anche un altro calciatore della reclamante, entrava abusivamente sul terreno di gioco l'allenatore del Fuscaldo, Matteo Simone Abramo, protestando per le espulsioni comminate ai suoi due giocatori e rivolgeva all'arbitro frasi offensive ed inoltre, dopo averlo afferrato per il braccio sx, lo stratonava più volte, provocandogli dolore;

-dopo essere stato espulso, l'allenatore colpiva il direttore di gara con un violento schiaffo alla guancia sx, prima di essere allontanato a fatica dal terreno di gioco grazie all'intervento di alcuni tesserati della società Domenico Sport;

-di seguito, una quindicina di "tifosi ed accompagnatori della società Futsal Fuscaldo", dopo aver forzato il cancello d'ingresso, "facendo cadere il custode della struttura", raggiungevano il direttore di gara e lo colpivano con schiaffi al volto;

-in quello stesso frangente, il direttore di gara, per garantire la propria incolumità, era costretto a chiamare i Carabinieri (con il cellulare prestatogli dall'allenatore della società Domenico Sport), che sopraggiungevano dopo alcuni minuti;

-a seguito dei fatti succitati, l'arbitro sospendeva definitivamente la gara, ritenendo che non sussistessero più le condizioni per portarla a compimento;

-successivamente, l'ufficiale di gara si recava al Pronto Soccorso dell'A.S.P. di Crotone, laddove gli veniva diagnosticato un "trauma contusivo al braccio sx ed ecchimosi alla guancia sx", con prognosi di due giorni (come risulta dalla scheda di pronto soccorso in atti).

Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara in questione, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società A.S.D. Futsal Fuscaldo, oltre a quelli indicati in precedenza in relazione ai quali è stata dichiarata l'inammissibilità del reclamo (cfr. C.U. n.41 del 17.04.2014 della Delegazione Provinciale di Cosenza):

- squalifica fino al 31.12.2014 del calciatore Mirko Filippo;
- squalifica fino al 31.12.2015 dell'allenatore Matteo Simone Abramo;
- ammenda alla società di € 250,00.

La società reclamante, in riferimento alle suddette sanzioni, chiede che le stesse vengano annullate o, in subordine, ridotte, sostenendo, in sintesi, che:

- 1) gli individui entrati sul terreno di gioco ad aggredire l'arbitro non sarebbero sostenitori del Fuscaldo;
- 2) il calciatore Mirko Filippo avrebbe protestato solo verbalmente nei confronti del direttore di gara, anche se in maniera vibrata, ma senza spintonarlo o offenderlo;
- 3) l'allenatore Matteo Simone Abramo avrebbe solamente chiesto spiegazioni all'arbitro per le espulsioni comminate ai calciatori della propria squadra, senza minacciarlo; gli atti di violenza ai danni dell'arbitro sarebbero stati compiuti non dall'allenatore ma da persone estranee alla società entrate in campo.

I fatti per come riferiti dal direttore di gara, in modo chiaro e puntuale, non possono essere posti in dubbio, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale (art.35 del C.G.S.).

La Commissione ritiene congrua ed adeguata ai fatti verificatisi sia l'ammenda di € 250,00, comminata alla società reclamante a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento violento posto in essere dai propri sostenitori nei confronti dell'arbitro, che la squalifica fino al 31.12.2014 inflitta al calciatore Mirko Filippo, reo di aver offeso ripetutamente il direttore di gara e di averlo spintonato.

Invece, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica fino al 31.12.2015 inflitta all'allenatore Matteo Simone Abramo, in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti ascrittigli;

P.Q.M.

- dichiara inammissibile il reclamo, per i motivi di cui in premessa, nella parte in cui s'impugnano:

- a) la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0-6;
- b) la squalifica per due giornate del calciatore Stefano Mannarino;
- c) la squalifica fino al 17.05.2014 del dirigente accompagnatore Simone Cavaliere;

- riduce la squalifica a carico dell'allenatore Matteo Simone ABRAMO, fino a tutto il 30.06.2015;

- conferma nel resto.

Dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

#### **RECLAMO n.109 della Società S.S.D. MARCA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.41SGS del 28.4.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Pietro Mancini Torre Alta - Marca del 11/4/2014 con il punteggio di 0-3 Torneo Esordienti Fair Play 2° Fase).**

#### LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni;

RILEVA

che il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara A.S. Pietro Mancini Torre Alta - S.S.D. Marca, disputatasi l'11.04.2014 e valevole per la 2ª fase del Torneo Esordienti *Fair Play*, ha rilevato che sul referto arbitrale non è stato riportato il risultato finale della gara, né i nominativi dei componenti della squadra del Marca, mancando, inoltre, anche la firma del dirigente accompagnatore della medesima società.

Il Giudice in questione, dopo aver acquisito agli atti le relazioni "non richieste, presentate da entrambe le società", pur non potendo "entrare nel merito delle stesse, le quali, peraltro, descrivono *realità diverse*", ha rilevato nell'accaduto comportamenti da parte dei dirigenti ed allenatori di entrambe le squadre "deprecabili, che devono essere censurati con forza e decisione, soprattutto perché relativi al Torneo Esordienti *Fair Play*, che vede impegnati atleti i quali, per la prima volta, si affacciano all'attività agonistica ed ai quali devono essere dati ben altri esempi ed inculcati ben altri valori". Pertanto, ha sanzionato entrambe le società con la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 (v. C.U. n.41G del 28.04.2014 della Delegazione Provinciale di Cosenza-Settore Giovanile).

La società S.S.D. Marca propone reclamo avverso la suddetta decisione, chiedendo l'annullamento della sanzione della perdita della gara a suo carico, sostenendo che la responsabilità di quanto accaduto sia da imputare alla società avversaria, che sarebbe incorsa in un errore nell'individuazione dell'arbitro della gara, tenuto conto che, ai sensi del "Regolamento del Torneo esordienti *Fair Play*", per la direzione delle gare devono essere utilizzati dirigenti-arbitri messi a disposizione dalla società ospitante.

La reclamante motiva la propria richiesta sulla base della circostanza, confermata dalla società A.S. Pietro Mancini Torre Alta nelle controdeduzioni (nelle quali si scusa "per il mero errore ed il disagio causato"), che a dirigere la gara non sia stato il dirigente di quest'ultima società, Leopoldo Gigliotti, come invece riportato in distinta, ma tale Daniele Di Nino, non tesserato con la suddetta società.

Tuttavia, quanto accaduto non appare riconducibile solamente al presunto errore nell'individuazione dell'arbitro, fermo restando che appare poco verosimile che sul referto venga riportato il nominativo del dirigente Leopoldo Gigliotti con accanto una firma che dovrebbe essere riconducibile al suddetto tesserato, mentre ad arbitrare sarebbe stata un'altra persona.

Infatti, la suddetta circostanza in aggiunta all'assenza sul rapporto arbitrale sia dei nominativi dei componenti della squadra del Marca che della firma del dirigente accompagnatore della medesima società e, soprattutto, del risultato finale della gara stessa, lasciano intendere che la grave situazione di confusione ed incertezza sia dovuta al comportamento "deprecabile" (come definito dal Giudice di I grado) di entrambe le società, che di fatto ha causato le irregolarità del referto che hanno inficiato la gara.

Pertanto, è da confermare la decisione del Giudice di prime cure di sanzionare le due società, condividendo appieno quanto dallo stesso evidenziato in ordine alla necessità di recuperare quei principi di lealtà, correttezza e rispetto delle regole che devono sempre sottendere ad ogni manifestazione sportiva ed, in particolare, ad un torneo riservato ad atleti che iniziano a praticare l'attività agonistica.

Il reclamo, pertanto, deve essere respinto.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

#### **RECLAMO n.110 della Società U.S. Sant'Anna**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.143 del 30.4.2014 (omologazione risultato della gara Sant'Anna – Cariati del 27/4/2014 con il punteggio di 1-1 conseguito sul campo Campionato di 1^ Categoria).**

#### LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

#### RILEVA

Il giudice sportivo in primo grado non ha accolto le tesi dell'attuale reclamante che chiedeva di sanzionare la posizione irregolare dei calciatori del Cariati Scarpello Cataldo e Apicella Raffaele che, squalificati per una gara per recidività in ammonizioni, non avrebbero scontato la stessa disputando la prima gara utile a tale fine, appunto Sant'Anna - Cariati. Difatti, a detta del Sant'Anna, la gara Cariati – Cremisa che faceva immediato seguito alla decisione del giudice sportivo che sanzionava i calciatori non può essere considerata valida utile non essendo stata disputata per l'esclusione del Cremisa dal campionato (il risultato di 0 - 3 è stato decretato dal giudice sportivo).

Ma la tesi che si fonderebbe sul dato che "la squalifica deve intendersi scontata solo se è stata presentata la distinta" non merita pregio, al contrario, di quella dettata dal giudice sportivo che ha correttamente affermato che le squalifiche si intendono scontate nelle gare che hanno conseguito un risultato valido ai fini della classifica.

Del resto, esistono delle recentissime applicazioni della norma nel senso sopra riferito relative al campionato di Lega Pro in corso in cui la società Nocerina è stata esclusa nel corso del girone di ritorno.

Tra le altre si cita, oltre al caso riportato nelle controdeduzioni in primo grado del Cariati, quelli relativi alle posizioni dei calciatori Riccardo Casini, Alessio Benedetti e Andrea Russotto del Catanzaro, che, squalificati, sempre per recidività in ammonizioni, con decisione pubblicata sul comunicato n.109 del 4.2.2014 dopo la gara Pisa - Catanzaro del 2 febbraio 2014 hanno scontato la squalifica nella gara seguente Catanzaro - Nocerina in programma il 16 febbraio 2014 ma non disputata per esclusione della Nocerina e quindi "considerata perduta dalla Nocerina con il punteggio di 0 - 3" ed hanno regolarmente disputato la gara seguente del 23.2.2014 Catanzaro- Ascoli.

Per tali ragioni il reclamo va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.111 della Società A.S.D. A.C. Scillese 2012**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.70 del 30.4.2014**

**(punizione sportiva della perdita della gara A.C.Scillese 2012 – Real Messignadi del 26/4/2014 con il punteggio 0-3 Campionato 3^Categoria).**

**LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE**

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito l'arbitro a chiarimenti;

**RILEVA**

in primo grado la Scillese è stata sanzionata con la perdita della gara in epigrafe in quanto non ha adempiuto alla norma che impone di schierare per tutta la durata dell'incontro un calciatore nato dal 1° gennaio 1992 in poi ed un calciatore nato dal 1° gennaio 1993 in poi.

Il dato appare inoppugnabile ma la reclamante ne addebita la responsabilità all'arbitro per non aver effettuato il riconoscimento ad inizio gara. Tale circostanza avrebbe impedito alla società di accorgersi che a causa di un caso di omonimia (esistono due calciatori di nome De Franco Giuseppe, entrambi in distinta) avrebbe giocato il De Franco nato nel 1987 e non quello nato nel 1993.

L'arbitro, sentito a chiarimenti telefonicamente, ha confermato di avere effettuato il riconoscimento a fine primo tempo rappresentando senza alcun dubbio che con il numero 5 ha giocato De Franco Giuseppe nato il 15.1.1987.

Appare chiaro che il fatto che l'arbitro non abbia provveduto al riconoscimento, non solleva la società Scillese dalla responsabilità incorrendo, comunque, nella sanzione di cui occupa.

Per orientamento costante dei massimi Organi di Giustizia Sportiva, difatti, le irregolarità formali sulla identificazione dei calciatori da parte dell'arbitro non hanno rilevanza agli effetti della invalidazione della gara, ad esclusione dei casi di identificazione errata o di identificazione non del tutto certa sulla identità di chi ha preso parte alla gara; casi che non ricorrono nel procedimento in esame.

Per tali ragioni il reclamo va rigettato

**P.Q.M.**

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**IL SEGRETARIO**

Emanuele Daniele

**IL PRESIDENTE**

Saverio Mirarchi